


**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO "A. SCARLATTI" DI PALERMO
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER L'ANNO ACCADEMICO 2017-2018**

L'anno duemila diciotto il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 15:30 presso la sede del Conservatorio, sita in Palermo, Via Squarcialupo n. 45, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di Parte Pubblica ed i rappresentanti della R.S.U. e delle Organizzazioni Sindacali di categoria per sottoscrivere il Contratto Integrativo di Istituto per l'Anno Accademico 2017- 20178 ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come novellato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 di attuazione della delega per la riforma del lavoro pubblico, approvata con la Legge 4 marzo 2005 n.15 nonché del CCNL del 19 aprile 2018


PER LA PARTE PUBBLICA (delegazione costituita con delibera del C.d.A. n.16 del 10/06/2018):

Presidente della delegazione trattante: Dr. Gandolfo Librizzi
Componente (Direttore): M° Gregorio Bertolino
Componente (Direttore Amministrativo): Dr. Raimondo Cipolla





PER LA R.S.U.:

Dr.ssa Viviana Ancona
Sig. Carmelo Chiavetta
M° Alberto Giacchino





PER LE OO.SS. DI CATEGORIA:

FLC CGIL

 CON RISERVA DI CONSULTAZIONE
DEGLI ISCRITTI SECONDO
STATUTO CGIL 

CISL SCUOLA

FED. UIL SCUOLA RUA



SNALS CONFISAL



FED. GILDA UNAMS

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti di Palermo in quanto amministratore richiamato dall'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei nuovi comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.

2. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018 relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con tali disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. In considerazione delle previsioni di cui al comma 2, art.2 del CCNL del 19 aprile 2018, gli effetti decorrono dall'anno accademico 2017/2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto d'Istituto.

Art. 3

Clausola di salvaguardia

1. In prima applicazione, sono fatte salve le attività aggiuntive di cui al comma 2, art.34 del Contratto integrativo per l'a.a. 2016/2017 del 3 luglio 2017 già rese dal personale di area seconda nonché le attività aggiuntive già rese ai sensi dell'art.35 dal personale di area prima.

**TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI**

Art. 4

Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. Le relazioni sindacali sono disciplinate dal nuovo CCNL del Comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, con particolare riferimento al TITOLO II della PARTE COMUNE e al TITOLO I della SEZIONE AFAM.

ASSEMBLEE DI ISTITUTO

ART. 5

1. Secondo quanto previsto dall'art. 2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti dell'Istituto, la durata massima è fissata in due ore, con svolgimento di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

2. Tenuto conto che le attività d'Istituto hanno inizio alle ore 8,00 e si concludono alle ore 20,00 di tutti i giorni lavorativi di ogni settimana, le assemblee possono aver luogo nelle seguenti fasce orarie antimeridiane e pomeridiane:

- dalle ore 08,00 alle ore 10,00
- dalle ore 14,00 alle ore 16,00
- dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- dalle ore 17,30 alle ore 19,30

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, le assemblee di Istituto, sia in orario di servizio che fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle segreterie delle Organizzazioni Sindacali di categoria rappresentative che dalla R.S.U. dell'Istituto, ma non dai singoli componenti quest'ultima.

4. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, così che il personale direttivo, docente, amministrativo e tecnico può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

5. Il Direttore predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario che fuori orario di servizio, vengano affisse all'albo dell'Istituto.

6. Il Direttore trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato tramite circolari interne.

7. Ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali il Direttore Amministrativo, d'intesa con il Direttore dispone la permanenza in servizio di n. 1 assistente e di n. 1 coadiutore e individua il

personale previa verifica delle disponibilità, assicurando la rotazione con avvio mediante sorteggio all'inizio di ogni Anno Accademico.

8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede dell'Istituto da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti.

9. Spettano a ciascun dipendente 10 ore annue pro-capite per partecipazione ad assemblee sindacali, compresi gli eletti nella R.S.U. Gli eletti nella R.S.U. hanno diritto alle ulteriori ore previste nella normativa vigente.

**ART. 6
PREROGATIVE SINDACALI E PERMESSI**

1. I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria ed i componenti della R.S.U. possono fruire delle prerogative sindacali (distacchi, aspettative e permessi) in adesione alle previsioni di cui all'art. 7 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 del 11 agosto 2014.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente non si applicano ai permessi sindacali attribuiti alla R.S.U. previsti dagli articoli 2 e 4 del C.C.N.Q. del 17 ottobre 2013.

3. I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria ed i componenti della R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art. 2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 per la partecipazione alle riunioni degli organismi statuari delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di Istituto di cui all'art. 6 del C.C.N.T. del 16 febbraio 2005, qualora dette riunioni si svolgano in orario di servizio.

4. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali secondo le modalità previste dal C.C.N.Q. del 17 ottobre 2013.

5. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Direttore in via esclusiva dalle segreterie delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o dalla R.S.U. di Istituto tramite atto scritto, così che gli interessati non sono tenuti ad assolvere altro adempimento per assentarsi.

6. La fruibilità dei permessi, da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nomi della R.S.U. in quanto già disponibili agli atti dell'Istituto.

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature in blue ink at the top right.]

**ART. 7
PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI**

1. Entro il 10 novembre di ciascun Anno Accademico il Direttore ed il Presidente propongono alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui al presente contratto integrativo un calendario di incontri allo scopo di definire in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dai C.C.N.L. del 16 febbraio 2005 e del 4 agosto 2010 secondo le previsioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001, art. 40, c. 1 in combinato disposto con l'art. 5 c. 2 novellato dal D. Lgs. n. 150/2009.

2. Eventuali ulteriori incontri non già calendarizzati possono essere richiesti dalle parti. Gli incontri devono essere fissati entro 10 giorni dalla data della richiesta.

**ART. 8
DOCUMENTAZIONE**

1. I soggetti di parte pubblica forniscono alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali rappresentative tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione almeno cinque giorni prima rispetto alla data degli incontri.


1. La documentazione di cui all'art. 6 del C.C.N.L./AFAM 2002/2005 viene messa a disposizione della R.S.U. e dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative di categoria dalla parte pubblica almeno cinque giorni prima rispetto alla data degli incontri.

**CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO DEL
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO**

**ART. 9
ORARIO DI LAVORO ARTICOLATO SU CINQUE GIORNI**

1. Qualora l'orario di lavoro si articoli su 5 giorni, con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno durante i quali dovrà essere assicurato servizio all'utenza, il personale Tecnico e Amministrativo ha diritto al buono pasto di € 7,00, nel rispetto della vigente normativa e previa copertura finanziaria. Il buono pasto viene altresì erogato al personale Tecnico e Amministrativo qualora l'orario di servizio preveda tre ore di straordinario, nel rispetto della pausa prevista.

2. Alle figure E.P. è riconosciuto il diritto al buono pasto per i giorni di effettivo rientro.



**ART. 10
FLESSIBILITÀ**

1. La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
2. L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani.
3. Il numero di soggetti da ammettere alla fruizione dell'orario flessibile non può essere superiore a tre unità distinte per l'area I e 2 unità per l'area II. Qualora le richieste siano maggiori, si farà ricorso alla rotazione fra il personale interessato.
4. I dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 36 comma 1 punto a) del C.C.N.L. del 16 febbraio 2005 devono essere favoriti nell'utilizzazione dell'orario flessibile, secondo i criteri di priorità indicati nei precedenti punti.

**ART. 11
TURNAZIONI**

1. Si può fare ricorso alla turnazione soltanto nel caso in cui le altre forme di organizzazione dell'orario di lavoro non siano sufficienti a garantire la copertura delle esigenze di servizio.
2. Il personale svolgerà turni di lavoro secondo il piano predisposto all'inizio di ogni Anno Accademico dal Direttore Amministrativo e adottato dal Direttore.
3. L'istituzione del turno serale potrà attuarsi per specifiche attività didattiche e concertistiche programmate o sopravvenute.
4. Il cambio del turno di servizio verrà autorizzato solo per motivi personali documentati che dovranno essere comunicati per iscritto all'Amministrazione almeno 48 ore prima.
5. Il Direttore Amministrativo dispone lo svolgimento della turnazione identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione in orario antimeridiano e/o pomeridiano dal lunedì al venerdì e solo antimeridiano fino alle ore 14 per la giornata del sabato, compatibilmente con le esigenze di funzionamento delle attività sia didattico-artistiche che amministrative.

6. L'orario di lavoro, per le esigenze di servizio pomeridiano e serale per attività didattiche da svolgersi dal lunedì al venerdì è soddisfatto attraverso la fissazione di turni individuali di servizio, ed un'ora aggiuntiva di prestazione lavorativa oltre l'orario d'obbligo. Nelle 5 giornate settimanali ed in ragione delle necessità di servizio, il personale interessato ha diritto a 1 ora aggiuntiva di prestazione lavorativa oltre l'orario d'obbligo sino alle 20:30 di cui trenta minuti per effettuare la pausa pranzo, da recuperare facoltativamente con riposi orari e/o giornalieri nei periodi di sospensione delle lezioni nonché 2 ore aggiuntive di prestazione lavorativa oltre l'orario d'obbligo sino alle ore 22:30 da remunerare secondo le previsioni di cui al CAPO VI. Il personale interessato a tali turnazioni ha diritto al buono pasto per i giorni di effettivo servizio.
7. I turni lavorativi stabiliti potranno essere modificati per esigenze di servizio.
8. In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con servizio da svolgere su 5 giorni mantiene comunque

L'orario prefissato.

ART. 12

SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI

1. L'eventuale maggior carico di lavoro è remunerato quale attività lavorativa intensiva ai sensi del c. 1 art. 6 del C.C.N.I. del 12.07.2011.

ART. 13

CHIUSURA PREFESTIVA

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali, può attuarsi la chiusura dell'unità accademica nei giorni prefestivi.

2. Il provvedimento di chiusura, disposto su base annuale e incluso nel piano delle attività predisposto dal Direttore Amministrativo, è adottato dal Direttore.

ART. 14

CREDITI DI LAVORO

1. Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro danno diritto all'accesso al fondo d'Istituto.

2. A richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio le ore quantificate come attività aggiuntive estensive potranno essere cumulate e fruite come giornate di riposo.

3. I crediti da lavoro per attività estensiva l'orario d'obbligo del personale di Area Prima impegnato in attività di produzione artistica potranno gravare su altri fondi.

ART. 15

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

1. Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale amministrativo e tecnico non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro. Tali attività consistono in :

a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa e dei servizi tecnici dell'unità accademica;

b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, tossicodipendenza, alternanza scuola/lavoro);

c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dell'unità accademica, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;

d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento dell'Istituto, degli uffici e dei servizi, secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo.

2. Le ore di straordinario, se autorizzate, devono essere retribuite con il fondo di istituto. Le ore prestate

3. L'assegnazione di incarichi al personale tecnico e amministrativo per attività aggiuntive o incarichi specifici di cui al presente contratto integrativo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo spettante al dipendente, con la clausola che sono fatte salve le disponibilità finanziarie dell'E.F. in corso.

**ART. 16
INCARICHI SPECIFICI**

1. Gli incarichi specifici, comportanti ulteriori responsabilità o lo svolgimento di compiti di particolari responsabilità, rischio o disagio sono attribuiti dal Direttore Amministrativo con atto formale al personale appartenente alle diverse aree professionali, tenuto conto della preparazione professionale e delle capacità, per:

- a) coordinamento di specifiche unità operative del settore amministrativo;
- b) compiti organizzativi caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa;
- c) responsabilità diretta nella gestione del proprio settore.

2. L'individuazione e l'attribuzione restano comunque strettamente correlate al piano delle attività formulate all'inizio dell'anno accademico.

**ART. 17
PORTIERE CUSTODE**

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto e prevenire fenomeni di vandalismo e incursioni esterne imprevedibili ed incontrollabili, viene mantenuta l'attuale figura del portiere-

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali e legislative vigenti in merito alle sue

competenze (obbligo dell'apertura e chiusura degli ingressi, custodia e sorveglianza generica dei locali, condotta di caldaie a vapore, etc.), che possono essere delegate solo in caso di assenza o impedimento, dovrà essere osservata dal medesimo la rotazione con il restante personale in tutti i turni previsti per prestazioni di lavoro straordinario nel corso dell'anno accademico, mentre viene riconosciuto un compenso forfetario annuo lordo di € 2.000,00 per compensare il maggiore disagio derivante dal prolungamento delle riunioni oltre l'orario ordinario dei vari organi statuari, o in occasione di incontri sindacali.

3. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono definiti i criteri per l'uso gratuito dell'alloggio per sé, i propri familiari ed oneri connessi, mentre resta riservata al Presidente la competenza per la stipula di contratto finalizzato alla costituzione, regolazione o estinzione tra le parti del rapporto giuridico patrimoniale.

CAPO III
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 18
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. La R.S.U., validamente costituita, elegge o designa a maggioranza dei propri membri i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) nel numero di n. 1 rappresentante fino a 200 dipendenti e n. 3 rappresentanti qualora i dipendenti siano superiori a 201 fino a 1.000.

2. Riguardo alle competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta nell'art. 47 del D. Lgs. 09.04.2008 n.81, le parti concordano sui seguenti criteri di massima:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Presidente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro, che possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o da un addetto da questi incaricato;

b) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuta a partecipare alla riunione periodica di cui all'art.35 del D. Lgs 81/2008 indetta almeno una volta l'anno dal Presidente o da suo delegato;


c) nei casi previsti dal D. Lgs. n.81/2008 il Presidente consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al fine di acquisire proposte ed opinioni ed in particolare sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituto; infine in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. citato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali e le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

e) il Presidente, su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta;

f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista dall'art. 37 c. 10 del D. Lgs. citato, secondo un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dall'art.37 c. 11 e ss. mm. i.; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in relazione a particolari esigenze;

g) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;



h) per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro;

i) le tematiche oggetto di consultazione devono essere verbalizzate; nel verbale sottoscritto dalle parti e depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

ART. 19

VIDEOSORVEGLIANZA

1. Per ragioni di sicurezza e per esigenze organizzative, all'interno dell'Istituto sono installati impianti di videosorveglianza a circuito chiuso strumentali al controllo degli accessi e alla razionale fruizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature.

2. La disposizione e la tipologia delle strumentazioni è individuata dall'Amministrazione.
3. L'uso degli impianti è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni di cui al c. 1 ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti dal D. Lgs. del 30.06.2002 n.196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» ed in conformità al provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza del 08.04.2010, con riferimento al *trattamento per fini diversi da quelli esclusivamente personali* (§ 6.2) ed al *bilanciamento degli interessi* (§ 6.2.2) per le finalità di tutela dei beni rispetto a possibili furti, danneggiamenti, atti di vandalismo o di prevenzione incendi o sicurezza sul lavoro. Tale controllo avrà luogo esclusivamente nei luoghi di accesso e transito.


4. Con la sottoscrizione del Contratto integrativo d'Istituto si intende favorevolmente acquisito il parere della R.S.U.

CAPO IV
UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

ART. 20
DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

1. L'assistenza di base agli studenti diversamente abili è parte fondamentale nel processo di integrazione scolastica e accademica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

2. L'assistenza di base, di competenza dell'Istituto, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, c.3, della legge n. 104/1992. È garantita dall'Istituto quale attività interconnessa con quella didattica: tali azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona diversamente abile secondo un progetto unitario che veda coinvolti tutti gli operatori (direttore, docenti, coaduttori, genitori, tecnici della riabilitazione, ecc.) in un unico disegno formativo collocato all'interno della programmazione didattica. A tal fine l'Amministrazione attiverà le procedure concernenti l'attribuzione di incarichi specifici.



CAPO V
LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE
DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO E CRITERI GENERALI
PER LA SCELTA DEL PERSONALE

ART. 21
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO


1. L'aggiornamento è proteso al miglioramento della qualità professionale del personale in conseguenza della maggiore complessità organizzativa dell'Istituto dovuta all'autonomia.

2. Il sistema della formazione del personale tecnico e amministrativo si articola su due tipologie di percorsi formativi: a) aggiornamento; b) formazione specialistica.

3. Essi prevedono la certificazione delle competenze acquisite dal personale anche con valutazione dei risultati e rilascio di attestazione utilizzabile per successivi incarichi o assegnazioni di servizio.

4. Le necessità formative ed i percorsi per l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo appartenente alle diverse Aree, nonché le necessità di adeguamento alle nuove tecnologie informatiche dell'Istituto sono individuate dal Direttore e dal Direttore Amministrativo secondo le proprie competenze in base ai seguenti criteri elencati in ordine di priorità, previa verifica della disponibilità:

- a) pertinenza rispetto alle mansioni svolte;
- b) competenze specifiche maturate;
- c) titolo di studio.



CAPO VI

CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE,

LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO

E L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI

AL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO E TECNICO PER L'A.A. 2017-2018

ART. 22
CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE

1. Le risorse finanziarie riferite al Fondo di Istituto e non specificamente finalizzate verranno utilizzate come segue:

a) attività di produzione artistica e di ricerca e connesse attività aggiuntive sia per il personale docente che per il personale amministrativo e tecnico ;

b) funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica del personale docente e tecnico amministrativo;

c) progetti didattici per attività di rilevanza esterna comunque connesse al funzionamento dell'Istituto.

2. Le attività aggiuntive di insegnamento ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 saranno esclusivamente a carico del bilancio dell'Istituto.



ART. 23
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Gli incarichi di didattica da svolgersi entro e/o il monte ore devono essere conferiti prioritariamente ai docenti interni titolari del settore disciplinare e/o campo disciplinare interessato; qualora non vi sia disponibilità da parte degli stessi (comunicata per iscritto), gli incarichi potranno essere conferiti a docenti interni di settori disciplinari affini. Priorità va riconosciuta ai docenti - qualora ve ne fossero in posizione di sovrannumero - seguendo l'affinità maggiore e dando precedenza ai docenti in possesso di titolo di studio relativo all'insegnamento.

2. Le designazioni, individuazioni e/o qualificazioni altra forma di incarico per qualsiasi organo anche non previsto dallo Statuto, devono essere assegnate prioritariamente a docenti interni in organico d'Istituto con contratto di durata compatibile con l'incarico in questione. Qualora non vi sia disponibilità da parte degli stessi (comunicata per iscritto), gli incarichi potranno essere conferiti ad esperti di comprovata competenza specifica.

3. L'assegnazione di incarichi al personale docente per attività aggiuntive o incarichi specifici di cui al presente contratto integrativo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo spettante al dipendente con la clausola che sono fatte salve le disponibilità finanziarie dell'E.F. in corso.

13



ART. 24
SUDDIVISIONE DEL FONDO DI ISTITUTO

1. La Direzione Generale per la Programmazione il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore ha pubblicato con D.D. n°3283 del 07/12/2018 che prevede l'assegnazione e la ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno 2018:

A) Importo complessivo fondo: € 239.990,00

B) Indennità: € 17.250,00

C) M. O. F.: € 222.740,00

2. Il Fondo d'Istituto (lett. C) risulta pertanto così ripartito:

• Personale docente 70% pari a € 155.918,00

• Personale tecnico e amministrativo 30% pari a € 66.822,00 e. Ulteriori risorse, tra le

quali quelle di cui all'art. 3 c. 2 del C.C.N.L. saranno tempestivamente comunicate alla R.S.U. ed

alle Organizzazioni Sindacali rappresentative.

ART. 25
AREE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

1. Per ragioni di omogeneizzazione e razionalizzazione della distribuzione delle risorse disponibili al maggior numero di docenti si prevede un piano di attribuzione delle risorse aggiuntive secondo quattro

aree di azione:

D) Attività artistica

II) Collaboratori del Direttore

III) Attività didattica e di coordinamento

IV) Attività musicologica e di ricerca

V) Orientamento e didattica territoriale

VI) Area promozione e Marketing

2. La liquidazione dei compensi spettanti al personale docente per prestazioni aggiuntive didattiche e di produzione avverrà entro il 30 giugno ed il 10 dicembre dell'anno di riferimento, fatte salve le capienze di bilancio. Il compenso per le attività svolte è attribuito a ciascuno, nella misura prevista, in base a libri

firma, o fogli autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. Tutti i compensi previsti nel presente capo VI sono da ritenere al lordo delle ritenute e degli oneri

previsti per legge.

ART. 26
AREA DI AZIONE I: Attività artistica

1. I compensi previsti di seguito si differenziano a seconda delle specifiche tipologie o formazioni.

2. Si prevedono € 500,00 pro capite per la partecipazione ad un concerto di formazioni cameristiche dal duo

al quartetto, € 400,00 pro capite per le formazioni dal quintetto in su.

**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO "A. SCARLATTI" DI PALERMO
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER L'ANNO ACCADEMICO 2017-2018**

3. I docenti che partecipano all'Orchestra Sinfonica Vincenzo Bellini, per tutte le attività, comprese le prove ed esami della classe di direzione d'orchestra e per gli studenti di composizione degli ensemble funzionali alla suddetta classe dell'orchestra "S. Cicerò", possono raggiungere un numero massimo di 167 ore di partecipazione alle suddette attività con compenso orario di € 30. Si concorda che il numero di manifestazioni dell'Orchestra Sinfonica Vincenzo Bellini, sia di almeno n°3 concerti per A.A. Relativamente al monte ore massimo per docente al presente comma, nei limiti dello stanziamento di bilancio, le eventuali ore di attività svolte oltre il monte ore, saranno compensate con il monte ore non completato dagli altri docenti componenti dell'orchestra.

I coordinatori dell'Orchestra Sinfonica Vincenzo Bellini n. 3 unità:

N°1 coordinatore sezione archi,

N°2 coordinatori per le sezioni fiati e percussioni e per l'orchestra fiati, ogni singolo coordinatore percepirà un compenso di € 1.000,00 pro capite per un totale di € 3.000,00. Per l'attività didattica di preparazione ai concerti è prevista almeno una prova a sottosezione per gli studenti ed il primo strumento di riferimento; ulteriori prove a sottosezione si concorderanno di volta in volta fra il Direttore, il Direttore d'orchestra e i coordinatori.

4. Per la partecipazione in qualità di solista (recital o orchestra) € 800,00. Per l'accompagnatore/i del solista € 400,00

5. Per la partecipazione in qualità di Direttore in a) Orchestra Sinfonica Vincenzo Bellini; b) Ensemble Orchestrali da Camera; c) Progetti artistico-didattici costituiti esclusivamente da studenti, deliberati dal Consiglio Accademico, inseriti nella Stagione Concertistica del Conservatorio e comunque autorizzati preventivamente:

a) € 1.500,00 per l'Orchestra Sinfonica Vincenzo Bellini. Per le repliche di concerti con lo stesso programma il compenso del Direttore sarà decurtato del 50%.

b) € 600,00 per gli Ensemble Orchestrali da Camera. Per le repliche di concerti con lo stesso programma il compenso del Direttore sarà decurtato del 50%.


c) € 500,00 per i Progetti artistico-didattici costituiti esclusivamente da studenti, deliberati dal Consiglio Accademico, inseriti nella Stagione Concertistica del Conservatorio e comunque autorizzati preventivamente. Per le repliche di concerti con lo stesso programma il compenso del Direttore sarà decurtato del 50%.

6. Per la partecipazione dei docenti in qualità di strumentista/canto a Formazioni Orchestrali da Camera o a Progetti artistico-didattici inseriti nella Stagione Concertistica del Conservatorio e comunque autorizzati preventivamente dal Direttore € 400,00 a concerto.

7. Al docente impegnato in concerti di Musica da Camera o in Ensemble Orchestrali da Camera il compenso sopra indicato verrà decurtato del 50%

8. Il compenso per le repliche di un concerto dell'Orchestra Sinfonica Vincenzo Bellini sarà calcolato ad ora nella misura di € 30,00 per ciascuna ora di impegno.

9. Limitatamente all'Orchestra da Camera Salvatore Cicerò, il Direttore percepirà il compenso in relazione al

 15

numero di ore secondo il foglio firma. I concerti e l'organico di detta formazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla direzione del Conservatorio.

10. A tutti i docenti impegnati in attività artistico-didattiche promosse e autorizzate dal Conservatorio che si svolgono fuori dal Comune di Palermo saranno rimborsate le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) a seguito di presentazione della documentazione giustificativa nei limiti di trattamento dei pubblici dipendenti.

11. Qualsiasi attività artistica (ensemble, orchestra, formazioni cameristiche) deve essere prioritariamente svolta da docenti interni in organico al Conservatorio. Soltanto in caso di impossibilità a ricoprire i ruoli richiesti, causata da indisponibilità manifestata per iscritto dal personale docente, sarà possibile coinvolgere musicisti esterni. L'eventuale coinvolgimento di musicisti esterni non potrà essere superiore al 20% dei componenti dell'ensemble/ orchestra/formazioni cameristiche interessate. Il loro compenso non potrà superare gli importi riconosciuti ai docenti interni. In casi eccezionali sarà previsto un rimborso spese aggiuntivo a seguito di presentazione della documentazione giustificativa.

12. Al docente che preparerà e porrà in essere almeno un saggio/concerto di classe per anno accademico anche in collaborazione con altri docenti relativo al settore artistico-disciplinare di appartenenza, presso i locali del Conservatorio o altre sedi indicate dal Direttore, € 500,00 limitatamente ad una sola manifestazione effettuata.

13. Per attività di composizione o orchestrazione o trascrizione, limitatamente ad un progetto per anno approvato dal Consiglio Accademico, si attribuisce il compenso rispettivamente di € 900, € 600, € 300. Il compenso potrà essere percepito per una sola delle tre opzioni.

14. Ai referenti impegnati in progetti di attività e/o coordinamento di tipo artistico culturale non consolidate, al referente Orchestra Migranti etc., approvate dal Consiglio Accademico nell'ambito della programmazione dell'Istituto, viene corrisposto un compenso di € 500,00.

15. In nessun caso può essere percepito un doppio compenso per la medesima prestazione artistica.

16. Per l'attività di produzione artistica vengono assegnati € 101.218,00.

ART. 27

AREA DI AZIONE II: Collaboratori del Direttore

1. Vengono individuate le seguenti figure indispensabili al buon andamento dell'Istituto con i relativi compensi:

- A) Vice-direttore, coordinatore dell'attività organizzativa: € 3.800,00
- B) Coordinatore incaricato della gestione dell'orario e delle attività connesse: € 3.500,00
- C) Coordinatore attività e monitoraggio progetti artistici e master class € 500,00
- D) Coordinatore attività Erasmus: € 3.000,00 e due membri dell'Ufficio per l'internazionalizzazione € 1.000,00 pro capite (totale € 2.000,00)
- E) Coordinatore alternanza scuola lavoro € 1000,00
- F) Coordinatori dei rapporti con le Istituzioni scolastiche e liceo musicale n.2 unità, € 1000,00 e € 2.000,00: totale € 3.000,00

G) N° 2 Coordinatori dei progetti di attività didattica nelle scuole convenzionate € 500,00 pro capite

H) Coordinamento allestimenti tecnici € 3.000,00

I) N° 2 Coordinatori didattica € 1000,00 cad. uno

L) Coordinatore attività culturale € 500,00

2. Nell'attribuzione degli incarichi fiduciari sarà data priorità ai docenti che non ricoprono cariche negli organismi di governo dell'Istituzione.

ART. 28

AREA DI AZIONE III: Attività didattica e di coordinamento

1. In considerazione delle esperienze maturate, si prevedono le seguenti tipologie di attività con i relativi compensi, al lordo delle ritenute e degli oneri dovuti per legge.

2. Coordinamento di attività artistiche consolidate (n. 9 unità, € 1.000,00 pro-capite): € 9.000,00:

A) Coro delle Voci Bianche

B) Orchestra da camera Salvatore Cicero

F) Gruppo di ottoni

G) Orchestra a plettro

H) Balarm sax

I) Gruppo Sirtax

3. Si considerano consolidate le attività artistiche svolte per non meno di cinque anni all'interno dell'Istituto con attività continuativa, documentata da una relazione finale. Esse devono essere approvate dal Consiglio Accademico nell'ambito della Programmazione dell'Istituto. Esse devono altresì rivolgersi a tutti gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio, che possono aderirvi con l'approvazione dei rispettivi insegnanti.

4. Per i Coordinatori dei corsi accademici di biennio e triennio attivati, per non più di un solo incarico espletato (n. 18 unità, € 900,00 pro-capite): € 16.200,00 non cumulabili con le attività di coordinamento di Dipartimento.

5. Per i Coordinatori di Dipartimenti già attivati o da attivare (n. 3 unità, € 900 pro-capite): € 2.700,00 per non più di un solo incarico espletato non cumulabili con le attività di coordinamento di Coordinatori dei Consigli dei corsi accademici di biennio e triennio.

6. A consuntivo di qualsiasi attività artistica, di ricerca e di qualsiasi altra attività svolta dal personale docente e tecnico amministrativo, l'Amministrazione fornirà contestualmente via email al pagamento il prospetto del pagamento analitico (tipo di attività svolta, numero di ore svolte, compenso lordo, percentuale della ritenuta fiscale) dei compensi percepiti.

7. Ai docenti che, previa loro disponibilità, volessero partecipare alle attività didattiche relative all'accompagnamento pianistico in qualità di maestro accompagnatore sarà corrisposto un compenso orario pari a € 30,00. L'individuazione dei docenti impegnati ed il loro numero, nonché il monte ore sviluppato, sarà oggetto di valutazione preventiva da parte degli Organi Accademici preposti.

8. Orchestriamo l'Accoglienza € 500,00.

ART. 29
AREA DI AZIONE IV: Attività musicologica e di ricerca

1. Tale attività non può essere ad oggi oggetto di particolari dettagli in quanto non sono ancora

autorizzati i Corsi di Formazione alla Ricerca che prevedrebbero altre figure professionali non

contemplate dal presente contratto. Si ritiene comunque che la ricerca in senso lato e in particolare

quella musicale artistica e musicologica sono di grande importanza per l'Istituto per cui si prevede un

compenso forfettario per la redazione di un elaborato frutto di attività di ricerca autorizzata dal Direttore

pari a € 400,00. Detto elaborato dovrà essere fruibile pubblicamente.

ART. 30

MONTE ORE

1. Ad inizio dell'Anno Accademico il docente che non raggiunga il monte ore contrattualmente previsto

di 250 ore annue, a seguito del numero di studenti effettivo, potrà essere impegnato per le restanti 74

ore in attività previste dalle aree di cui all'art. 26 senza percepire alcun compenso fino al

raggiungimento del citato monte ore. Tutte le attività svolte di cui al presente articolo devono essere

certificate.

ATTIVITÀ NON A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO (C.C.N.L. 12.07.2011, ART. 5)

1. Le ore di didattica aggiuntiva non possono gravare sul fondo di Istituto e sono finanziate

esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di Amministrazione

secondo le modalità di cui all'art. 5 del C.C.N.L. del 12.07.2011 in applicazione dell'art.23 del C.C.N.L.

del 16.02.2005.

2. Nel caso di incarichi o moduli diversi da quelli di titolarità, il compenso non può essere inferiore ad

€ 1.000,00 e non superiore ad € 8.000,00, fatte salve le esigenze di bilancio. In ogni caso, le procedure vanno

definite nel rispetto della programmazione didattica annuale, da definire in via preliminare. Nessun

compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo del docente

incaricato di cui all'art. 12 del CCNL del 04.08.2010.

3. La quantificazione all'interno del massimale sarà oggetto di successiva informazione

4. Gli importi citati nell'art. 4 (Fondo istituto docenti) e nell'art. 5 (Didattica aggiuntiva) del C.I.N. sono

cumulabili.

5. Le assegnazioni vengono effettuate in applicazione del nuovo Regolamento recante modalità e criteri

per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente, giusta Delibera del C.d.A. n.31 del

28/06/2018.

ART. 32
CRITERI DI SUDDIVISIONE DEL FONDO DI ISTITUTO PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. I criteri di suddivisione delle risorse al personale tecnico e amministrativo tengono conto del numero di unità in servizio (24 coadiutori + 13 assistenti amministrativi); il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) oltreché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro danno diritto all'accesso al fondo d'Istituto. Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile dar luogo al pagamento delle attività aggiuntive prestate oltre l'orario di servizio, con il consenso dei lavoratori interessati le ore quantificate potranno essere cumulate e fruite come periodi o giornate di riposo da godersi, di norma, in periodi di sospensione dell'attività didattica.

3. Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico ed amministrativo sono retribuite secondo gli importi appresso indicati, al lordo delle ritenute e degli oneri dovuti per legge:

Area B (Seconda)	Diurne	€ 18,00
	Notturne o festive	€ 23,00
	Notturne e festive	€ 24,00
Area A (Prima)	Diurne	€ 16,00
	Notturne o festive	€ 18,00
	Notturne e festive	€ 20,00

4. Le risorse destinate al personale tecnico e amministrativo sono ripartite in misura perequata tra tutte le aree professionali coinvolte A, B, con possibile compensazione.

5. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi per il personale tecnico amministrativo si prevedono specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative nonché per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree A e B per importi non superiori a € 4.000,00 pro-capite. Il predetto limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.

6. Per le attività non quantificabili ex C.C.N.L. del 12.07.2011 art. 6 c. 1 il compenso è forfettario.

ART. 33
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI AREA SECONDA

1. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 36 (nuovo art. 34) si prevedono le seguenti attività aggiuntive per il personale di Area seconda:

- A) coordinamento generale della Segreteria Studenti (1 unità);
- B) coordinamento generale della Segreteria docenti e delle attività di produzione (1 unità);
- C) coordinamento del servizio pensioni e ricostruzioni (1 unità);
- D) coordinamento del servizio del personale tecnico e amministrativo (1 unità);

E) altre attività non classificabili nelle voci precedenti.

2. Nel caso di svolgimento di più incarichi è da intendersi il limite massimo di cui l'art. 6 del C.I.N. del 12.07.2011 compatibilmente con le esigenze di bilancio.

3. Al personale di area B che partecipa ai lavori di commissione di gara si prevede l'attribuzione di € 250,00 ad incarico pro-capite.

**ART. 34
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI AREA PRIMA**

1. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 33 si prevedono le seguenti attività aggiuntive ai sensi dell'art. 32 c. 1 lett. b) del C.C.N.L. del 16.02.2005:

- A) Servizi esterni n. 2 unità € 1000,00 pro capite € 2.000,00
- B) Portiere custode € 2.000,00

2. L'eventuale maggior carico di lavoro determinato dalle attività di piccola manutenzione del fabbricato e degli arredi potrà essere remunerato con € 700,00 pro-capite da assegnare a n. 2 unità di personale di area prima uno per ciascun turno di servizio.

3. Ulteriori attività aggiuntive previste per il personale di Area prima:

- A) Supporto operativo alle attività amministrative (fino a 6 unità);
- B) Supporto operativo per le attività di produzione artistica (fino a 4 unità);
- C) Supporto operativo alle attività di magazzino e inventario (1 unità);
- D) Riordino degli archivi (fino a 2 unità);
- E) Altre attività non classificabili nelle voci precedenti.

4. Il compenso per le attività svolte è attribuito entro il limite massimo previsto, in base a certificazione delle attività tramite libri-firma. La liquidazione dei compensi avverrà a consuntivo delle attività prestate e, verificati gli obiettivi raggiunti, su determinazione del Direttore Amministrativo.

**ART. 35
ATTIVITÀ ESTENSIVA**

1. Per i compensi spettanti al personale tecnico e amministrativo per prestazioni straordinarie è previsto un monte orario fino a 3600 ore (150 ore pro-capite x n. 24 coadiutori) per il personale di Area I e fino a 1950 ore (150 ore pro-capite x n. 13 assistenti) per il personale di Area II. Il monte orario sarà assegnato a rotazione, previa disponibilità del personale.

2. La liquidazione avverrà entro il 30 giugno ed il 10 dicembre dell'anno di riferimento, fatte salve le capienze di bilancio e nel rispetto delle prescrizioni di legge, a consuntivo delle attività prestate ed è subordinata al raggiungimento degli obiettivi prefissati su determinazione del Direttore Amministrativo. Quest'ultimo potrà individuare il personale di Area prima da assegnare alle attività di produzione artistica secondo verificati criteri di professionalità, esperienza maturata e disponibilità.

3. Al personale tecnico amministrativo coinvolto in sistemi di orario comportanti uno o più rientri pomeridiani oltre l'orario di lavoro ordinario, per ampliamenti dell'offerta formativa e per una maggiore

**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO "A. SCARLATTI" DI PALERMO
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER L'ANNO ACCADEMICO 2017-2018**

fruibilità dei servizi, vengono riconosciuti buoni pasto per i giorni di effettivo rientro qualora autorizzati dal Direttore Amministrativo.
4. Il diritto al buono pasto per le giornate di rientro non ordinario è subordinato allo svolgimento di almeno tre ore di attività estensiva oltre l'orario d'obbligo dopo la pausa pranzo.

**ART. 36
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER CENTRI DI COSTO**

1. In attuazione dei criteri generali di ripartizione del fondo d'Istituto, la distribuzione delle risorse al personale delle aree A e B viene effettuata secondo la seguente ripartizione a ciascun centro di costo:

Ufficio I - Ragioneria e Quiescenza (n.6 unità)	€ 3.157,56
Ufficio II - Studenti (n.2 coordinatore + n.5 unità)	€ 3.683,82
Ufficio III - Docenti e Produzione artistica (n.1 coordinatore + n.2 unità)	€ 1.052,52
Uffici IV/V - Protocollo, Personale, Erasmus (n.3 unità)	€ 1.578,78
Biblioteca (n.1 unità)	€ 526,26
Portiere custode (n.1 unità)	€ 2.000,00
Piccola manutenzione (n.2 unità)	€ 1.400,00
Servizi esterni (n. 2 unità)	€ 2.000,00
TOTALE FONDO IMPEGNATO	€ 15.400,00

**ART. 37
ATTIVITÀ PER CONTO TERZI**

1. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'Istituto per progetti didattici finanziati da enti pubblici o privati, per progetti europei e con ogni altra motivazione, devono prevedere nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi e indennità prioritariamente al personale docente interno, EP, amministrativo e tecnico, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione. Verranno corrisposte previa autorizzazione del Direttore e/o del Direttore Amministrativo, ciascuno per competenza.

2. Criteri generali per l'erogazione dei compensi al personale di Area Prima, Area Seconda ed EP:
- Area Prima: Competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze maturate;
- Area Seconda: Competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze amministrative

maturate; disponibilità

Area EP: In considerazione delle elevate professionalità, al fine di assicurare regolarità ai procedimenti gestionali delle attività progettuali per conto terzi, risulta indispensabile la partecipazione del personale EP.
3. I compensi al personale docente, amministrativo e tecnico sono corrisposti nel rispetto del

Regolamento sulla disciplina delle attività svolte in collaborazione con enti pubblici o privati e per le quali il Conservatorio percepisce contributi e/o fondi da intitolare in bilancio e/o conto terzi, adottato con delibera n. 25 del 30.07.2014 ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.I. del 12.07.2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente atto negoziale si applicano le norme legislative e contrattuali vigenti.
2. Il presente atto negoziale sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti ai fini delle certificazioni previste. In adozione alle disposizioni di cui al c. sexies art. 40 del D. Lgs. 165/2001 novellato dal D. Lgs. 27.10.2009 e della Circolare del M.E.F., Dipartimento R.G.S., n. 25 del 19.07.2012, l'Amministrazione predispone le previste Relazioni, illustrativa e tecnico-finanziaria.
3. La firma definitiva del presente atto negoziale si intende valida se la certificazione di compatibilità finanziaria dei Revisori dei Conti verrà acquisita senza che siano apportate modifiche e/o rilievi al presente testo.
4. La liquidazione dei compensi avviene a seguito della presentazione di una relazione finale attestante i risultati conseguiti, i partecipanti e le rilevazioni delle presenze nonché i luoghi degli eventi.

DICHIARAZIONE A VERBALE:

- A) Le parti stabiliscono che a partire dal nuovo A.A: 2018/19 la quota relativa all'articolo 24 comma due punto due è da ripartire 1/3 per il personale amministrativo e 2/3 al personale conduttore.
- B) Le parti stabiliscono che a partire dal nuovo A.A: 2018/19 le attività dell'orchestra sinfonica e dell'orchestra Cicero (punto da completare)



FONDO ISTITUTO 2017/18 DOCENTI (CEDOLINO UNICO) 70%		€	156.585,24	€	
VICE DIRETTORE		€	152.785,24	€	3.800,00
COORD. GESTIONE ORARIO		€	149.285,24	€	3.500,00
COORDINATORI ORCHESTRE N.3	€ 1.000,00 pro capite	€	146.285,24	€	3.000,00
COORD, alternanza scuola lavoro		€	145.285,24	€	1.000,00
COORD. ERASMUS	€ 3.000,00	€	142.285,24	€	3.000,00
UFFICIO INTERNAZ. 2 MEMBRI	€ 1.000,00 di cui uno a titolo gratuito	€	140.285,24	€	2.000,00
N.2 COORD. ISTITUZ. SCOLASTICHE E LICEO MUSICALE (€ 1.000,00+2.000,00)		€	137.285,24	€	3.000,00
COORD. ALLESTIMENTI TECNICI		€	134.285,24	€	3.000,00
COORD. ATTIVITA' ARTISTICHE CONSOLIDATE N. 9 UNITA' AD € 1000 PROCAPITE		€	125.285,24	€	9.000,00
COORD. SCUOLE CIVICHE 2 UNITA' PER € 500,00		€	124.285,24	€	1.000,00
COORD. CORSI ACCAD. DI BIENNIO/TRIENNIO € 900 PROCAPITE N. 18 IPOTESI MAX		€	108.085,24	€	16.200,00
COORD. DI DIPART. N. 3 UNITA' AD € 900 PROCAPITE		€	105.385,24	€	2.700,00
attività e monitor. Master		€	104.885,24	€	500,00
COORD. ATTIVITA' CULTURALI		€	104.385,24	€	500,00
COORD. ATTIVITA' DIDATTICHE 2X1.000,00		€	102.385,24	€	2.000,00
Orchestraimo l'Accoglienza		€	101.718,00	€	500,00
ATTIVITA' ARTISTICA		€	101.885,24	€	54.700,00

